

## PROTOCOLLO IN TEMA DI MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE

Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma

tra

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

Fa Icri

Premesso che:

- il Fondo di solidarietà del settore del credito, istituito con il D. M. 28 aprile 2000, n. 158 e prorogato con il D. M. 28 aprile 2006, n. 226, ha consentito in questi anni di affrontare le tensioni occupazionali nel sistema mitigando gli impatti sociali e senza oneri per la collettività;
- le Parti ritengono che le misure ivi previste, in particolare per la gestione degli esuberi, siano divenute onerose e non risultino più pienamente adeguate rispetto alle necessità delle imprese e dei lavoratori indotte anche dalle modifiche organizzative e produttive determinatesi nel tempo;
- le Parti condividono l'opportunità di concordare misure idonee ad agevolare da parte delle aziende ed in favore dei lavoratori l'utilizzo delle somme già versate derivanti dalla contribuzione ordinaria e "giacenti" presso il Fondo stesso, per destinarle a programmi formativi nonché a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa e ad una istituenda "sezione emergenziale",
- le Parti ritengono altresì opportuno definire azioni congiunte con l'obiettivo di agevolare la ripresa del sistema creditizio nell'interesse delle imprese e dei lavoratori,

si è convenuto quanto segue:


### Art. 1 (Avviso comune per favorire l'utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà per finalità formative)

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del Regolamento del Fondo (D. M. 28 aprile 2000, n. 158), viene stipulato l'allegato

ABI o

\_\_\_\_\_

FALCRI





"Avviso comune", sottoscritto in pari data e costituente parte integrante del presente Protocollo.

**Art. 2 (Utilizzo delle risorse giacenti presso il Fondo di solidarietà)**

Le Parti ritengono che le risorse giacenti nella parte ordinaria del Fondo di solidarietà debbano essere utilizzate per l'anno 2010 secondo la seguente ripartizione percentuale:

1. 65%, per il finanziamento di programmi formativi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo di cui al D. M. 28 aprile 2000, n. 158
2. 15%, per le prestazioni relative a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del Regolamento del Fondo di cui al D. M. 28 aprile 2000, n. 158;
3. 20%, per la creazione di una "sezione emergenziale" di cui all'articolo 5, che segue.

Le somme di cui al punto 2 del presente articolo, destinate a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, saranno utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento del Fondo.

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare la situazione ed individuare le soluzioni opportune, anche ai fini dell'eventuale riequilibrio del finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo.

**Art. 3 (Contributo ordinario)**

Considerate le attuali dotazioni finanziarie, si conferma per l'anno 2010 la volontà di mantenere la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento del Fondo. Le Parti stipulanti, pertanto, si attiveranno affinché il Comitato amministratore del Fondo stesso provveda ad emanare la relativa delibera, ai sensi dell'art. 4, lett. d), del predetto Regolamento.

Le Parti nazionali si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare, in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse "giacenti" presso il Fondo di solidarietà, le indicazioni da dare al Comitato amministratore del Fondo al fini del contributo ordinario per l'anno 2011.

**Art. 4 (Misura dell'assegno ordinario - Revisione dei massimali)**

Le Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell'art. 10 del Regolamento del Fondo di solidarietà (D. M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue.

Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale

ABI

*Falcini*

FALCRI

*Delella*

*Carit*

pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

Le Parti stipulanti ritengono, altresì, che dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: "superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite ( ) per le ore eccedenti tale limite".

Art. 5 (Sezione emergenziale)

Si conviene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessità di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidarietà allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

Ai fini di cui sopra il Fondo dovrà provvedere:

- a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
- b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

Nei casi che precedono l'azienda e il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- 80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- 70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
- 60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

Qualora un'azienda destinataria dei ccni di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che

ABI

(er13.-CILL)

FALCRI  


precedono andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).

**Art. 6 (Supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale)**

Al fine di sviluppare misure finalizzate alla riqualificazione ed al supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che non abbiano i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento del Fondo, le Parti stipulanti si attiveranno nei confronti del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) affinché il Fondo stesso emani tempestivamente uno specifico bando in materia, destinando ad esso adeguate risorse economiche.

Gli interventi di supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale di cui al presente articolo potranno essere finanziati, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, attraverso la "sezione emergenziale" di cui all'art. 5 che precede.

Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo per definire il testo di una convenzione in tema di outplacement, da stipulare con le più accreditate Società e/o Associazioni operanti sul mercato.


**Art. 7 (Deroghe all'art. 2103 c.c.)**

Le Parti stipulanti confermano la legittimità di clausole di accordi aziendali e/o di gruppo, preventivi all'utilizzo della legge n. 223 del 1991 e stipulati ai sensi degli artt. 18 o 19 del d.l. 8 dicembre 2007, che prevedano, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte.

**Art. 8 (Norma transitoria)**

Le Parti stipulanti proseguiranno gli incontri in sede tecnica per definire, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo, le modifiche normative e quant'altro necessario alla realizzazione degli obiettivi concordati.

Successivamente, le Parti stesse si attiveranno per richiedere - ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477 - ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le norme conseguenti a modifica e/o integrazione del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".



ABI  
FALCRI

**Art. 9 (Azioni conaiunte nei confronti delle Autorità competenti)**

**(A) Occupazione**

Le Parti stipulanti - nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell'occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore - avvieranno un'azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a:

- ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà;
- modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assenza di "controprestazione" o quantomeno prevedere l'esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall'azienda per le prestazioni del Fondo stesso;
- in alternativa all'alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell'Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l'indennità di disoccupazione stessa.

**(B) Decontribuzione/defiscalizzazione del salario variabile**

Le Parti stipulanti avvieranno un'azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti per il sostegno della contrattazione di secondo livello. In proposito, convengono che occorra che la disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive a favore delle erogazioni salariali di secondo livello venga quanto prima confermata, implementata, resa strutturale e certa, superando l'aleatorietà dell'ammissione delle imprese alla fruizione del beneficio e riconoscendo lo sgravio ai premi aziendali che presentino i requisiti di variabilità e di riconoscimento di incrementi di produttività e/o redditività sulla base di indicatori oggettivi.

LAB1 FA

*Aut*

LCRI  
*Aut*

**AVVISO COMUNE PER FAVORIRE L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO DI  
SOLIDARIETÀ PER FINALITÀ FORMATIVE**

**Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma**

**tra**

**Associazione Bancaria Italiana (ABI)**

**e**

**Falcri**

**Premesso che:**

- con D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 è stato istituito presso l'Inps il "*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito*";
- la disciplina contenuta nel D.M. 158/2000 presuppone un nesso funzionale tra la formazione e i processi di cui all'art. 2 del Decreto medesimo e, a tal fine, non detta vincoli alla collocazione temporale degli interventi formativi;
- l'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del citato D.M. 158/2000 prevede l'erogazione di prestazioni ordinarie destinate al finanziamento di programmi formativi, in connessione con processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, che favoriscano la riconversione e riqualificazione professionale;
- la contrattazione collettiva del settore privilegia la formazione continua quale strumento strategico per la realizzazione delle trasformazioni del sistema bancario;
- il settore del credito è tuttora interessato dai processi di cui sopra, che si possono sviluppare anche nell'ambito di piani industriali di durata pluriennale;
- le Parti nazionali intendono favorire l'utilizzo per finalità formative delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà,

**convengono quanto segue:**

**il presente Avviso comune definisce uno schema generale di intesa in tema di formazione da utilizzare in sede aziendale (o di gruppo) per la stipulazione degli accordi di cui all'art. 7, comma 2, del menzionato D.M. 158/2000 per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del medesimo D.M. 158/2000;**



- ai fini di cui sopra, il confronto a livello aziendale è finalizzato a verificare la coerenza della proposta dell'impresa con lo schema generale nazionale;  
le Segreterie nazionali cui fanno capo gli organismi sindacali aziendali interessati dal predetto confronto si fanno carico di favorire il raggiungimento dei predetti accordi entro il mese di giugno 2010, anche ai fini delle verifiche previste dal Protocollo in tema di mercato del lavoro e occupazione da effettuare entro il 31 ottobre 2010;
- gli accordi aziendali in materia, con riferimento agli interventi formativi, devono contenere almeno quanto segue:
  - a) le motivazioni del ricorso ad interventi che favoriscono il mutamento o il rinnovamento delle professionalità e la riconversione e/o riqualificazione professionale;
  - b) le caratteristiche e gli obiettivi;
  - c) i destinatari, specificando il relativo numero;
  - d) la durata e la collocazione temporale;
  - e) il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;

le domande di finanziamento dei programmi formativi ex art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del predetto D.M. 158/2000, attraverso l'utilizzo delle risorse giacenti disponibili a tali fini, dovranno essere presentate dall'azienda al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà.

*F. B. Sant*

ABI  
*F. B. Sant*  
FALCRI  
*F. B. Sant*